



Comune di Brembate

REGOLAMENTO della CONSULTA PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO

Approvato con deliberazione di C.C. n. 66 del 19 novembre 2012

Modificato con deliberazione di C.C. n. 29 del 29 luglio 2019

Articolo 1 - Competenze

La Consulta per la Gestione del Territorio è l'organo ordinario di consulenza tecnica del Comune in materia edilizia ed urbanistica. Esprime i propri pareri, meramente facoltativi, non obbligatori e non vincolanti, in ordine alla qualità progettuale delle opere edilizie, con particolare riguardo alla compatibilità e all'armonizzazione con le valenze ambientali ed architettoniche cui l'intervento si riferisce.

Le istanze sottoposte al parere della Consulta riguardano in particolare:

- istanze tese all'ottenimento di Permessi di Costruire;
- strumenti urbanistici attuativi, nonché pratiche o situazioni che riguardano la viabilità;
- varianti generali o specifiche del Piano di Governo del Territorio;
- varianti al Regolamento Edilizio Comunale.

Fatte salve eventuali specifiche disposizioni dettate dallo Statuto Comunale, la Consulta per la Gestione del Territorio, a seguito di richiesta dei competenti Organi Comunali o del Responsabile del Settore Territorio Ambiente, esprime, altresì, il proprio parere in merito ai progetti di opere pubbliche e alle proposte di piani attuativi, sia d'iniziativa pubblica che privata.

Dal parere della Consulta per la Gestione del Territorio, non essendo vincolante, il Responsabile del Settore può motivatamente discostarsi; in tale fattispecie la motivazione deve costituire parte integrante e sostanziale del provvedimento cui il parere si riferisce.

Articolo 2 - Composizione

La Consulta del Territorio è composta da sette membri di cui almeno tre esperti in materia urbanistico-edilizia ed in possesso di diploma di laurea in Architettura o Ingegneria, e due esperti in materia urbanistico-edilizia in possesso di diploma di geometra o equipollente.

Le funzioni di Presidente sono assunte da uno degli esperti in materia urbanistico-edilizia.

Partecipa alle sedute della Consulta per la Gestione del Territorio, senza diritto di voto, il Responsabile del Settore Territorio Ambiente o suo delegato, che assume la funzione di segretario verbalizzante.

Articolo 3 – Nomina dei componenti e durata

Il Sindaco sceglie il presidente e gli altri sei membri, provvedendo alla loro nomina.

I componenti della Consulta per la Gestione del Territorio rimangono in carica fino a nuova nomina.

Le dimissioni da commissario della Consulta, indirizzate al Sindaco, devono essere

immediatamente assunte al protocollo del Comune. Esse sono irrevocabili, senza necessità di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

In caso di dimissioni di un commissario, il Sindaco provvede entro trenta giorni alla nomina del suo sostituto, secondo il rapporto di cui al presente articolo 3. Il Sindaco ne dà quindi comunicazione al presidente o, nel caso le dimissioni riguardino quest'ultimo, al vicepresidente.

Articolo 4 - Incompatibilità di nomina

Non possono essere nominati commissari della Consulta coloro che si trovano in condizioni di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legge per i Consiglieri Comunali.

Non possono essere commissari i rappresentanti di Organi, Istituzioni ed Enti ai quali per legge è demandato un parere specifico ed autonomo in uno o più procedimenti di competenza della Consulta.

Non possono far parte dei componenti della Consulta il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri Comunali.

Le cause di incompatibilità sopravvenute possono essere rimosse nei modi e nei termini previsti dalla legge.

Articolo 5 - Funzionamento

La prima seduta della Consulta per la Gestione del Territorio dovrà essere convocata entro il trentesimo giorno successivo alla data di notifica della nomina.

In tale seduta i commissari eleggono al loro interno un vicepresidente che ha il compito di coadiuvare il presidente e di sostituirlo in caso di assenza.

La Consulta per la Gestione del Territorio si riunisce in seduta su convocazione del Presidente o del Responsabile del Settore Territorio e Ambiente, il quale provvede ad inviare apposito avviso a mezzo mail almeno cinque giorni lavorativi prima della data fissata, indicandovi orario ed ordine del giorno.

In via eccezionale, e/o per casi di urgenza, l'ordine del giorno può essere integrato fino al giorno antecedente a quello fissato per la riunione.

Perché sia valida, alla seduta della Consulta dovranno essere presenti oltre al presidente (o suo vice), almeno altri tre membri.

I pareri della Consulta sono espressi a maggioranza di voti palesi; in caso di parità il voto del presidente determina la maggioranza.

I componenti della Consulta per la Gestione del Territorio hanno l'obbligo di astenersi dal partecipare alla riunione (o a parte di essa), nel momento in cui viene presa in esame

un'istanza in cui sono essi stessi direttamente interessati o ne siano interessati loro congiunti ed affini sino al quarto grado civile.

Le sedute della Consulta per la Gestione del Territorio non sono pubbliche.

Il presidente, nell'eventualità sia ritenuto utile all'esame delle istanze inserite nell'ordine del giorno, può invitare a partecipare alle sedute della Consulta assessori, consiglieri o esperti (interni o esterni agli uffici comunali), affinché questi ultimi illustrino e/o forniscano eventuali chiarimenti sull'argomento in esame.

E' possibile, altresì, far partecipare il progettista (e/o suoi delegati) dell'istanza in esame, limitatamente alla necessità di acquisire chiarimenti e approfondimenti specifici all'istanza stessa.

Il segretario verbalizzante redige, per ciascuna seduta, lo specifico verbale che, al fine dell'attestazione di autenticità, deve essere firmato da tutti i membri presenti. Il verbale deve riportare il testo del parere reso dalla Consulta per la Gestione del Territorio nonché, qualora i componenti ne facciano precisa richiesta al Presidente, eventuali loro interventi e/o precisazioni.

L'Amministrazione Comunale si occupa della conservazione dei verbali in apposita raccolta, per cui sarà garantito l'accesso ai diretti interessati mediante visura o estrazione in copia, nel rispetto della normativa vigente in materia di accesso ai documenti amministrativi.

Articolo 6 - Decadenza, rimozione e sospensione dei componenti

Le cause di incompatibilità previste dall'articolo 4, sia che esistano al momento della nomina sia che sopravvengano ad essa, comportano la decadenza dalla carica di componente della Consulta per la Gestione del Territorio.

I membri nominati che, senza giustificato motivo, rimangono assenti per più di tre sedute consecutive o di cinque sedute nel corso dell'anno solare, decadono automaticamente dall'incarico. In questo caso il segretario ne dà atto nel verbale e informa il Sindaco che provvederà, entro trenta giorni, alla surroga del componente decaduto.

I componenti della Consulta per la Gestione del Territorio, per motivi di ordine pubblico, gravi e persistenti violazioni di legge, o qualora compiano atti contrari alla Costituzione, possono essere rimossi con specifico atto di revoca. In attesa di rimozione, il Presidente, qualora sussistano motivi di grave ed urgente necessità, può sospendere i componenti della Consulta.

Articolo 7 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alle norme di Legge e all'art. 13 dello Statuto Comunale.